



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO
COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI
CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20/102023;

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. - Oggetto.....	4
Art. 2. - Competenze	4
Art. 3. - Responsabilità	4
Art. 4. - Servizi gratuiti e a pagamento	4
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERA MORTUARIA	5
Art. 5. - Depositi di osservazione ed obitorio	5
Art. 6. - Deposito mortuario	6
Art. 7. - Autopsie	6
CAPO III - FERETRI	7
Art. 8. - Feretri e relativa deposizione del cadavere	7
Art. 9. - Verifica e chiusura feretri	7
Art. 10. - Caratteristiche dei feretri	7
Art. 11. - Piastrina di riconoscimento	7
CAPO IV - ATTIVITA' E TRASPORTI FUNEBRI	7
Art. 12. - Attività e trasporti funebri	7
Art. 13. - Riti religiosi, cortei e funerali	7
Art. 14. - Trasferimento senza funerale	8
Art. 15. - Trasporto per seppellimento o cremazione.....	8
Art. 16. - Trasporti all'estero o dall'estero	9
Art. 17. - Trasporto di ceneri e resti	9
TITOLO II - CIMITERI	9
CAPO I - CIMITERI	9
Art. 18. - Elenco dei cimiteri	9
Art. 19. - Disposizioni generali e di vigilanza	10
Art. 20. - Ammissione nel cimitero	10
CAPO II - PIANIFICAZIONE CIMITERIALE	10
Art. 21. - Pianificazione cimiteriale	10
CAPO III - INUMAZIONE	10
Art. 22. - Inumazione	10
Art. 23. - Inumazione per mineralizzazione	11
Art. 24. - Cippo, lapide, monumento su fossa di inumazione	11
CAPO IV - TUMULAZIONE	12
Art. 25. - Tumulazione	12
CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	12
Art. 26. - Note generali	12
Art. 27. - Avvisi	13
Art. 28. - Esumazioni ordinarie	13
Art. 29. - Estumulazioni ordinarie	14
Art. 30. - Esumazione ed estumulazione straordinaria	14
Art. 31. - Oggetti da recuperare.....	14
Art. 32. - Rifiuti cimiteriali e disponibilità dei materiali.....	14
CAPO VI - CREMAZIONE	15
Art. 33. - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	15
Art. 34. - Urne cinerarie	15
Art. 35. - Affidamento ceneri e dispersione ceneri	15
CAPO VII - POLIZIA DEL CIMITERO	15
Art. 36. - Orario	15
Art. 37. - Disciplina dell'ingresso	16
Art. 38. - Divieti	16
Art. 39. - Riti funebri	16
Art. 40. - Manutenzione e pulizia dei campi e settori.....	17
Art. 41. - Fiori e piante ornamentali sulle sepolture	17
Art. 42. - Reclami del pubblico	17
CAPO VIII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	17
Art. 43. - Imprese appaltatrici del Comune	17
Art. 44. - Lavori per conto di privati	17

Art. 45.	- Responsabilità - deposito cauzionale - sicurezza	18
Art. 46.	- Materiali, mezzi ed attrezzature	18
Art. 47.	- Orari e periodi di lavoro	18
Art. 48.	- Obblighi e divieti per il personale del cimitero	18
Art. 49.	- Vigilanza	19
CAPO X - ILLUMINAZIONE VOTIVA		20
Art. 50.	- Servizio di illuminazione votiva	20
Art. 51.	- Procedura di allacciamento e abbonamento	20
TITOLO III – CONCESSIONI.....		20
CAPO I - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE		20
Art. 52.	- Sepolture in concessione	20
Art. 53.	- Sepolture per famiglie e collettività e diritto alla sepoltura	21
Art. 54.	- Concessione di aree e realizzazione dei relativi manufatti	22
Art. 55.	- Limitazioni alla concessione.....	22
Art. 56.	- Doveri generali dei concessionari	22
Art. 57.	- Identificazione sepolture in concessione, decori e monumenti	22
Art. 58.	- Durata delle concessioni e rinnovi	23
Art. 59.	- Manutenzione sepolture.....	24
CAPO II - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE		24
Art. 60.	- Cause di cessazione della concessione	24
Art. 61.	- Retrocessione/rinuncia.....	24
Art. 62.	- Rimborsi.....	25
Art. 63.	- Decadenza	25
Art. 64.	- Revoca	25
Art. 65.	- Estinzione.....	26
TITOLO IV - CAPPELLE GENTILIZIE SU AREA EXTRA CIMITERIALE		26
Art. 66.	- Cappelle gentilizie su area extra cimiteriale	26
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI		27
Art. 67.	- Registro delle operazioni cimiteriali.....	27
Art. 68.	- Mappa	27
Art. 69.	- Definizione familiari.....	28
Art. 70.	- Animali d'affezione	28
Art. 71.	- Cautele	28
Art. 72.	- Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione	28
Art. 73.	- Tariffe	28
Art. 74.	- Sanzioni.....	29
Art. 75.	- Efficacia delle disposizioni del Regolamento	29
Art. 76.	- Abrogazioni	29
Art. 77.	- Norma finale e di rinvio.....	29
Art. 78.	- Entrata in vigore	29

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265 ed al D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285, della Legge del 30 marzo 2001 n. 130, della Legge della Regione Lombardia del 30 dicembre 2009 n. 33 e del 4 marzo 2019 n. 4 e del Regolamento della Regione Lombardia del 14 giugno 2022 n. 4, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri, oltre che a disciplinare i servizi cimiteriali.

Art. 2. - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dai rispettivi Responsabili di servizio.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 89 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalle competenti Agenzia di Tutela della Salute.

Art. 3. - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose; non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico o di terzi affidatari e da questi utilizzati in modo imprudente o difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
3. Chiunque operi all'interno del cimitero è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed a quanto eventualmente prescritto dal Responsabile del servizio o suo delegato.

Art. 4. - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e/o specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) visita necroscopica;
 - b) servizio di osservazione salme;
 - c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico o in abitazioni inadatte;
 - d) l'esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria, esclusivamente per persone defunte, residenti nel comune o decedute sul territorio comunale;
 - e) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere, fornitura feretro, servizio funebre e l'inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari come stabilito nel presente articolo, sempre che

- non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- f) l'uso del deposito mortuario se la sosta è ordinata dall'Autorità Giudiziaria;
- g) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio nei casi di indigenza o stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari come nei termini del presente articolo;
3. Lo stato di indigenza o di bisogno del defunto e/o della famiglia del defunto è accertato dai Servizi Sociali del Comune sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
4. I servizi funebri per indigenti di cui al **comma 2 lettera e** del presente articolo sono garantiti solo ed esclusivamente per le persone:
- residenti e decedute nel territorio del Comune la cui sepoltura avvenga nei cimiteri comunali;
 - residenti nel territorio del Comune e decedute in altro Comune che verificherà con il Comune di residenza la presenza delle condizioni previste per l'assunzione degli oneri a carico;
- Nel caso di persone non residenti ma decedute nel territorio del Comune gli oneri del servizio funebre e della sepoltura saranno a carico del Comune di residenza che stabilirà i requisiti previsti per l'accesso alla gratuità del servizio.
5. È considerato indigente il defunto:
- che in vita risultava già in carico del Settore Servizi sociali e su espressa segnalazione dello stesso;
 - con ISEE del nucleo familiare inferiore alla soglia definita dalla Giunta Comunale.
6. Sono considerati indigenti i familiari del defunto come definiti dal presente regolamento che presentano un Attestazione ISEE di valore pari o inferiore alla soglia ISEE stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
7. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura del defunto che non intervengano **entro 4 (quattro) giorni dal decesso**. Tale condizione può verificarsi in forma **esplicita**, ossia manifestata in una dichiarazione sottoscritta nei termini di legge, o **implicita** che si determina con l'assenza di comportamenti e attività necessarie alla sepoltura.
8. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla fornitura ed ai servizi di cui al **comma 2 lett. e** del presente articolo per le persone decedute per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza o di bisogno nonché delle altre di norme che fanno riferimento al disinteresse (es. soggetti giuridicamente obbligati, non accettazione dell'eredità da parte dei familiari, ecc.), si rivale delle spese sostenute nei confronti degli eredi del defunto.
9. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale.
10. All'interno dei cimiteri l'Amministrazione potrà disporre, col consenso dei parenti, per l'assegnazione gratuita di spazi per la sepoltura di salme, resti o ceneri di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, o di persone che abbiano comunque dato lustro al paese per i loro eccezionali meriti. L'assegnazione avverrà con atto di Giunta Comunale che ne dovrà indicare le caratteristiche della assegnazione (es. numero di anni, se sia ricompresa anche la fornitura e posa di lapide e/o monumento, se sia consentita anche la eventuale sepoltura del coniuge e/o familiari, ecc..).

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERA MORTUARIA

Art. 5. - Depositi di osservazione ed obitorio

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione o all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario presente nei cimiteri comunali.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco o suo delegato ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona morta su suolo pubblico o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale (*sala autoptica presso il Cimitero di Dorga*), nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi e che sono portatrici di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante da parte dell'ARPA, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
7. In conformità dell'art. 12 del D.P.R. 285/90 il deposito di osservazione è destinato a ricevere le salme di persone:
 - morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
 - ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 6. – Deposito mortuario

1. Il deposito mortuario è il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di resti cinerari in attesa di sepoltura, cremazione o di trasferimento in altra sepoltura.
2. Il deposito mortuario deve rispondere a quanto previsto dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. n. 285/1990 e dall'art. 25 del R.R. 4/2022.
3. Il Comune provvede su richiesta degli interessati al deposito mortuario in locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta di feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.
4. Il deposito risulta ammesso di norma con le seguenti tempistiche:
 - da giugno ad agosto per un massimo di 24 h;
 - da settembre a maggio per un massimo di 72 h;
 - per un massimo di 24 h qualora le temperature esterne risultino superiori ai 18 °C;
5. Il deposito in camera mortuaria, salvo casi eccezionali, non può superare le tempistiche sopra riportate; decorso tale periodo, la salma sarà inumata d'ufficio in campo comune e qualora presente l'involucro di zinco verrà praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Art. 7. - Autopsie

1. Presso il cimitero della frazione di Dorga è istituita una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'art. 66 del D.P.R. 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute nell'ambito del territorio comunale.

CAPO III - FERETRI

Art. 8. – Feretri e relativa deposizione del cadavere

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in idoneo feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia in relazione ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere sottoposto ad osservazione e deposto nella cassa nelle modalità di cui all'allegato 9 della D.G.R. n. 20278 del 21/01/2005. In tal caso il Medico Necroscopo incaricato prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, previa valutazione delle caratteristiche delle emissioni e dell'intensità della sorgente rilevate da ARPA, il competente servizio dell'ATS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9. - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 4/2022.

Art. 10. - Caratteristiche dei feretri

1. Per le inumazioni e le cremazioni sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo come da requisiti stabiliti dall'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).

Art. 11. - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – ATTIVITA' E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12. - Attività e trasporti funebri

1. Per lo svolgimento dell'attività funebre nel territorio del Comune, compresi i trasporti, valgono le disposizioni vigenti di cui al D.P.R. 285/1990, alla L.R. 33/2009, al R.R. n. 4/2022 e successive modificazioni e integrazioni che interverranno.

Art. 13. - Riti religiosi, cortei e funerali

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Anagrafe comunica al Comando di Polizia Locale lo svolgimento dei funerali sul territorio perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
4. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
5. I cortei funebri non debbono fare soste lungo il percorso né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
6. Per motivi di viabilità e di sicurezza, motivati dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.
7. L'ufficio cimiteriale fissa di norma la data e l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione della richiesta tenendo conto, se necessario, del giorno e dell'ora del decesso. Inoltre, l'ufficio cimiteriale prende i provvedimenti che si rendono necessari, trasmettendo tempestivamente gli ordini dei servizi al personale incaricato che ne cura la diligente esecuzione.
8. I funerali dovranno svolgersi di prassi nelle fasce orarie di seguito indicate:
 - dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00;
9. Al verificarsi di comprovate esigenze non procrastinabili, gli uffici competenti potranno valutare periodi diversi per l'esecuzione del funerale.
10. In manifestazione epidemica, malattia infettiva-diffusiva, della malattia che ha causato la morte del defunto è eventualmente consentito renderne le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Art. 14. - Trasferimento senza funerale

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito mediante apposita auto funebre in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco o suo delegato, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco o suo delegato, sentito il Medico Necroscopo, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I già menzionati trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 15. - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, all'estero o qualunque altra tipo di sepoltura, è autorizzato dall'Ufficio Servizi Demografici a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'**Art. 10**, prodotto dall'incaricato al trasporto. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

5. Il trasporto di cadavere al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dall'Ufficio Servizi Demografici ove è avvenuto il decesso.

Art. 16. - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. del 1° luglio 1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 nr.1055.

(1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente nella tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni.

La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285.

Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 che il DM 2 febbraio 1983 n. 284 e s.m.i. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni.

La Regione Lombardia, con L.R. 6 marzo 2002, n. 4 art. 4 comma 1 lett. C) ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.

Art. 17. - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Anagrafe.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati come precisato dalla Circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24, al paragrafo 8.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme e cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione all'affidamento di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale n. 4/2022.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 18. – Elenco dei cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri civici:
 - CASTIONE - Capoluogo;
 - BRATTO;
 - DORGA.

Art. 19. - Disposizioni generali e di vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo che ciò avvenga in sepolcri privati e con le modalità indicate all'art 101 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nonché dell'art. 75 della L.R. 33/2009 e s.m.i. e dell'art. 28 del R.R. 4/2022.
2. Possono essere conservate fuori dal cimitero anche le ceneri susseguenti a cremazione, secondo i disposti dell'art. 14 del R.R. 4/2022.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale ed anche a mezzo di terzi affidatari. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime come richiamate dall'**Art. 2** del presente regolamento, tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 74 comma 6 e 75 comma 4 della L.R. 33/2009 e s.m.i. e dall'art. 4 del R.R. 4/2022.
4. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'A.T.S. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
5. Chiunque operi all'interno dei Cimiteri comunali deve possedere i requisiti previsti dalla legge.

Art. 20. - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione i:
 - a) cadaveri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) cadaveri di persone morte fuori dal Comune, ma aventi avuta in esso la loro residenza;
 - c) cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori da esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata di famiglia nei cimiteri del Comune stesso;
 - d) nati morti e prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990 e punto 4 della Circolare regionale n. 21/2005;
 - e) resti mortali, ossa e le ceneri delle persone di cui ai punti sopra indicati.
2. **Per qualsiasi tipo di sepoltura non è ammessa la prenotazione in assenza di cadavere.**
3. La Giunta Comunale può autorizzare su domanda la sepoltura nei cimiteri comunali di salme, resti mortali, ossa e ceneri di persone che in vita non furono residenti nel comune, qualora si riconoscano particolari motivi.

CAPO II – PIANIFICAZIONE CIMITERIALE**Art. 21. – Pianificazione cimiteriale**

1. In attesa dell'approvazione del Piano Cimiteriale, qualora si recuperassero loculi o tombe non conformi al dimensionamento ed alle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia, gli stessi potranno essere utilizzati e riassegnati solamente nel caso in cui il tumulo stesso sia compatibile al settore del cimitero dove posizionato, se del caso, ne venga effettuata la rispettiva messa a norma secondo le caratteristiche previste dalle normative vigenti in materia.

CAPO III – INUMAZIONE**Art. 22. – Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione hanno luogo nei campi di inumazione comune, per la durata di minimo 10 (dieci) anni dal giorno del decesso e sono assegnate, previa autorizzazione e versamento della relativa tariffa approvata dalla Giunta Comunale (l'Amministrazione comunale in sede di approvazione delle tariffe può stabilire durate superiori).
2. Le operazioni di inumazione sono svolte dal personale del Comune o da ditte da esso incaricate previo versamento da parte dei parenti della relativa tariffa che tiene conto di tutti i costi che deve

sostenere il Comune per portare a compimento l'intero ciclo in questione (es. smaltimento rifiuti, esumazione, eventuale mineralizzazione, ecc.).

3. In mancanza del pagamento, nell'ipotesi in cui sia già stata inumata la salma, si procederà al recupero della somma secondo le modalità consentite dalla Legge.
4. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.
5. Le fosse per inumazione hanno le caratteristiche di cui all'art. 68 e seguenti del D.P.R. 285/1990 e dall' art. 21 del R.R. 4/2022.
6. Tali campi sono divisi in riquadri definiti dal Comune e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità del campo in uso al momento del decesso e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
7. Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti ossei o ceneri di altro defunto fatto salvo che il monumento di cui all'articolo **Art. 24** preveda un'apposita nicchia.
8. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, verificata la disponibilità di posti per inumazione nei diversi cimiteri, rinnovare, su richiesta degli interessati, l'autorizzazione originaria di anni 5 (cinque), e per un numero di volte determinato dalla disponibilità di cui sopra, previo il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo e pari a 1/2 (un mezzo) della stessa.

Art. 23. – Inumazione per mineralizzazione

1. Nei casi di inumazione per completare la mineralizzazione della salma la durata è fissata in minimo di 5 anni; potrà essere ridotta a 3 anni a condizione di impiegare apposito prodotto enzimatico per velocizzare il processo di mineralizzazione secondo quanto previsto dall'art. 86 comma 4 DPR 285/1990.
2. Ogni resto mortale destinato all'inumazione per mineralizzazione deve essere chiuso in cassa biodegradabile ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.
3. I campi di mineralizzazione sono divisi in riquadri definiti dal Comune e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità del campo in uso al momento dell'inumazione per mineralizzazione e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 24. – Cippo, lapide, monumento su fossa di inumazione

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione scelta dai privati a norma di quanto di seguito riportato, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del medesimo.
2. A richiesta dei privati su ogni fossa in campo ad inumazione, può essere autorizzata dal Comune, l'apposizione, a cura e spese degli interessati, la posa di lapidi o monumenti copri tomba, in sostituzione del cippo, che lasci scoperta un'area pari ad almeno un terzo della fossa secondo quanto indicato nello schema grafico allegato al presente regolamento (*vedi ALLEGATO 1*).
3. Le ornamentazioni dei monumenti copri tomba, comprese eventuali piccole sculture, piante ed arbusti, non devono superare l'altezza di 1,00 mt da terra.
4. L'installazione di monumenti copri tomba in violazione dei commi precedenti è soggetta alla riduzione in pristino a cura dei richiedenti. In difetto si procederà d'ufficio con rivalsa delle spese nei confronti dei contravventori.
5. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, anche dei cippi, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 63 del D.P.R. n. 285/1990.
6. È inoltre consentita l'apposizione sulle lapidi e sui monumenti di cui sopra di fotografie di altri defunti sebbene non tumulati nel loculo stesso; tuttavia, deve essere data preventiva comunicazione scritta al comune per la relativa annotazione.

CAPO IV – TUMULAZIONE

Art. 25. – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato di tempo le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento ed è dovuto il corrispettivo secondo la rispettiva tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
3. Per le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive fare riferimento a quanto previsto dagli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come integrate dal R.R. n. 4/2022, in particolare dal relativo Allegato III.
4. In loculo colombario, ossario, cinerario, tomba e cappella di famiglia, già oggetto di concessione in essere è consentita la tumulazione di cassette di resti ossei ed urne cinerarie, purché vi sia lo spazio necessario come previsto dall'art. 22 del R.R. 4/2022.
5. Per la nuova sepoltura a tumulazione in loculi individuali (colombari, ossari e cinerari) è obbligatorio l'assegnazione seguendo l'ordine progressivo di ciascun settore in uso alla data del decesso, iniziando dall'alto verso il basso, da sinistra a destra, procedendo senza soluzione di continuità. Mentre la tumulazione nei loculi ossari/cinerari posti sotto le campate dei loculi colombari è possibile l'assegnazione in relazione alla disponibilità presente alla data della richiesta di tumulazione.
6. Per la nuova sepoltura a tumulazione in tomba l'assegnazione avverrà in relazione alla disponibilità presente alla data del decesso seguendo l'ordine progressivo in base alla tipologia di tomba scelta.
7. Per una migliore gestione del cimitero resta salva la possibilità da parte del Comune di assegnare d'ufficio il tumulo.
8. La tumulazione di salme/resti/ceneri in tombe o cappelle gentilizie su aree in concessione, o laddove sia necessaria la movimentazione del monumento, sono a carico del concessionario o avente diritto per mezzo di ditta specializzata.

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 26. – Note generali

1. In considerazione dell'Art. 22 del presente regolamento e dall'art. 82 del D.P.R. 285/1990, il turno ordinario di esumazione da campo comune risulta pari al periodo definito dall'autorizzazione o comunque dopo che siano decorsi almeno i dieci (10) anni dal decesso del defunto inumato.
2. Mentre il turno ordinario di estumulazione da sepolture in muratura come previsto dall'art. 86 del D.P.R. 285/1990 si esegue allo scadere del periodo di prima concessione o comunque dopo che siano decorsi almeno i venti (20) anni dal decesso.
3. L'estumulazione di resti mortali e di urne cinerarie, anche prima del termine concessorio, è da intendersi sempre quale estumulazione ordinaria.
4. Alle esumazioni ed estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella Circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.
5. Le esumazioni ed estumulazioni in genere, fatto salvo quanto indicato dall'art. 84 c. 1 del D.P.R. 285/1990, devono essere svolte in periodi con temperatura esterna non superiore ai 18 °C, escludendo preferibilmente i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed i 3 giorni antecedenti e seguenti le festività, fatte salve comprovate esigenze per le quali dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Responsabile del Servizio competente.
6. Le esumazioni ed estumulazioni, fatte salve quelle per ordine dell'autorità giudiziaria, sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

7. La presenza del Medico Necroscopo alle esumazioni ed estumulazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 c. 3 del D.P.R. 285/1990, può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
8. Le operazioni di esumazioni ed estumulazione sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali ovvero da parte di ditta specializzata incaricata da parte di richiede e/o dispone l'operazione secondo la programmazione e le indicazioni del servizio cimiteriale.
9. Il personale del cimitero o suo incaricato che esegue l'esumazione e/o l'estumulazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato dandone atto mediante la redazione di apposito verbale che dovrà essere depositato e conservato nel relativo fascicolo presso l'Ufficio cimiteriale.
10. Tutte le operazioni di esumazione ed estumulazione dovranno rigorosamente essere effettuate a cimitero chiuso, è consentito l'accesso solamente ai parenti e conoscenti in numero limitato.
11. Le esumazioni e le estumulazioni di cui al presente Capo del regolamento, non promosse d'ufficio, sono a carico del richiedente, da autorizzare previo deposito di apposita istanza, mediante incarico a ditta specializzata in possesso di tutti i requisiti previsti circa l'idoneità tecnico professionale delle imprese del settore che dovrà operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e di smaltimento dei rifiuti.
12. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

Art. 27. – Avvisi

1. È compito del Responsabile del Servizio competente la stesura degli elenchi da porre all'ingresso di ogni cimitero con l'indicazione delle sepolture per le quali è attivabile l'esumazione ed estumulazione ordinaria.
2. Prima di effettuare le operazioni programmate di esumazione ed estumulazione ordinaria, il Responsabile del servizio procede per un periodo non inferiore a quello stabilito dalla legge alla pubblicazione sull'albo pretorio on line del Comune ed all'ingresso di ogni cimitero degli elenchi contenenti i nominativi dei defunti che saranno interessati dalle operazioni di cui al **comma 1**.
3. Con le pubbliche affissioni di cui al presente articolo viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e/o conservativi. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in altra sepoltura. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o resti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune che generalmente consiste nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune, ovvero nel caso in cui i resti mortali non risultino consumati all'inumazione in campo di mineralizzazione.

Art. 28. – Esumazioni ordinarie

1. I resti mortali che al momento dell'esumazione debbano ancora completare il processo di mineralizzazione possono:
 - a) permanere nella fossa originaria di inumazione;
 - b) essere trasferiti in altra fossa di mineralizzazione, posta in un settore appositamente individuato nei tempi e modi indicati all'**Art. 23** del presente regolamento;
 - c) essere avviati alla cremazione previo assenso con spese a carico degli aventi diritto;
2. Nel caso invece in cui il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato le ossa raccolte potranno essere:
 - a) depositate nell'ossario comune;
 - b) raccolte in idonea cassetta di zinco e tumulate in loculo ossario previa richiesta degli aventi diritto e stipula di nuova concessione;
 - c) raccolte in idonea cassetta di zinco e qualora vi sia spazio, previa richiesta degli interessati, tumulate in altra sepoltura dove presente un altro defunto con concessione in essere.

3. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 29. – Estumulazioni ordinarie

1. I resti mortali che al momento dell'estumulazione debbano ancora completare il processo di mineralizzazione possono:
 - a) essere trasferiti in fossa di mineralizzazione, posta in un settore appositamente individuato nei tempi e modi indicati all'**Art. 23** del presente regolamento;
 - b) essere avviati alla cremazione previo assenso con spese a carico degli aventi diritto;
2. Nel caso invece che il cadavere estumulato si presenti completamente mineralizzato le ossa raccolte potranno essere:
 - a) depositate nell'ossario comune;
 - b) raccolte in idonea cassetta di zinco e tumulate in loculo ossario previa richiesta degli aventi diritto e stipula di nuova concessione;
 - c) raccolte in idonea cassetta di zinco e qualora vi sia spazio, previa richiesta degli interessati, tumulate in altra sepoltura dove presente un altro defunto con concessione in essere.
3. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 30. – Esumazione ed estumulazione straordinaria

1. Le esumazioni straordinarie delle salme possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza dell'inumazione pari dieci (10) anni, mentre le estumulazioni straordinarie laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni, come previsto dall'art. 83 del D.P.R. 285/1990 nei casi di seguito riportati:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) a richiesta degli aventi diritto e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso od altro cimitero;
 - d) avvio alla cremazione previo assenso con spese a carico degli aventi diritto;
2. È vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, prima che siano trascorsi dieci (10) anni, quando trattasi di sepolture ad inumazione, e trascorsi venti (20) anni per quelle a tumulazione.
3. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione o l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Medico Necroscopo dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 31. - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale conservato tra gli atti dell'Ufficio.
3. Qualora vengano rinvenuti oggetti preziosi e ricordi personali e non venissero reclamati si applica il quanto previsto dal Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio del Comune di Castione della Presolana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/06/2018.

Art. 32. – Rifiuti cimiteriali e disponibilità dei materiali

1. Tutti i rifiuti, compreso lo smaltimento di materiali e macerie, risultanti dall'attività cimiteriale dovranno essere smaltiti da parte della ditta incaricata nel rispetto della normativa vigente in materia con predisposizione degli opportuni formulari.

2. Le opere installate sulle sepolture in genere, al momento delle esumazioni o estumulazioni, se non reclamate da chi dimostri di averne titolo antecedentemente alle operazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale del cimitero.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VI - CREMAZIONE

Art. 33. - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c.1, lett. b) della legge 30 marzo 2001 n.130, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile per le persone qui decedute o provenienti da pregressa sepoltura in questo Comune.

Art. 34. - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del medesimo con relativa data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati ed a seguito di concessione l'urna è tumulata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga, previa autorizzazione, per la collocazione in sepoltura privata, in ossario/cinerario comune ovvero venga presa in consegna per una conservazione in luogo diverso.
4. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale (come da modello approvato dalla Giunta regionale) redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune che ha autorizzato la cremazione. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 35. – Affidamento ceneri e dispersione ceneri

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno/esterno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolati dalla Legge n. 130/2001, dalla Legge regionale n. 33/2009 e dal R.R. 4/2022.
2. L'ufficio comunale competente in materia di affidamento dell'urna cineraria e dispersione delle ceneri è individuato nell'Ufficio Servizi Demografici-Stato Civile.
3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
4. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

CAPO VII - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 36. - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dall'Amministrazione comunale ed esposto all'ingresso degli stessi.

Art. 37. - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare solamente a piedi fatti salvi i mezzi in genere necessari all'accompagnamento delle persone diversamente abili ed ai mezzi necessari all'esecuzione dei servizi cimiteriali.
2. È vietato l'ingresso a:
 - a) tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali qualora non debitamente custoditi e dotati di museruola;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, o in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.
3. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio dei campi stessi, è proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse.

Art. 38. - Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, ecc.;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) qualsiasi attività commerciale;
 - k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio competente. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di resti da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio competente;
 - o) sostare in prossimità degli addetti e delle attrezzature impiegate nelle varie operazioni cimiteriali, in maniera tale da creare ostacolo alle operazioni medesime o determinare situazioni di pericolo per se o per gli addetti;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 39. - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio competente.

Art. 40. - Manutenzione e pulizia dei campi e settori

1. Il viale centrale, come i laterali, e le campate dei vari settori di loculi saranno tenuti nel miglior ordine e pulizia.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe ed eventualmente anche l'eliminazione delle erbe infestanti mediante l'utilizzo di idoneo diserbante conforme alla normativa vigente in materia opportunamente segnalato.
3. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario comune.
4. È obbligo per le famiglie dei defunti di tenere con speciale cura le sepolture medesime.
5. Qualora le condizioni di cui al comma precedente venissero meno e la famiglia, a seguito di segnalazione, non provveda entro la tempistica accordata il Comune provvederà d'ufficio alla sua sistemazione rivalendosi delle spese sostenute.
6. Il Comune potrà mettere a disposizione degli utenti attrezzature per la pulizia (scope, annaffiatori, bidoni portarifiuti, ecc.); gli utilizzatori dovranno riporli negli appositi spazi dopo l'uso.

Art. 41. - Fiori e piante ornamentali sulle sepolture

1. È consentito il collocamento di fiori, piantine e sempreverdi che non abbiano altezza ed estensione eccessiva, comunque non oltre mt. 1,00, tale da invadere le tombe o i passaggi attigui e da interrompere la visuale su altre tombe.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio competente o il custode del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà al loro smaltimento.
3. Per il decoro dei cimiteri non è consentito posare fiori e/o piante ornamentali in tutti gli spazi di uso comune (es. vialetti, passaggi pedonali e spazi antistanti alle campate di loculi), per i quali, accertata la presenza il custode del cimitero provvederà immediatamente alla rimozione ed allo smaltimento.

Art. 42. - Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al competente ufficio comunale.

CAPO VIII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**Art. 43. - Imprese appaltatrici del Comune**

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 44. - Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata nei termini di legge da parte dell'Ufficio/Ente competente, dietro presentazione di formale istanza.
3. D'altro canto, per le semplici riparazioni e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere l'assenso del Responsabile del Servizio competente dandone preventiva comunicazione con congruo anticipo.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo e, nello svolgimento delle attività assegnate, utilizzare mezzi e attrezzature proprie che dovranno risultare conformi alle normative di sicurezza applicabili.

Art. 45. – Responsabilità - deposito cauzionale - sicurezza

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.
2. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
3. A garanzia della buona e corretta esecuzione dei lavori il Responsabile del Servizio, in relazione alla tipologia di intervento ed al rischio connesso, potrà richiedere il preventivo deposito cauzionale o polizza fidejussoria di importo da valutare caso per caso che verrà svincolata a conclusione dell'intervento.
4. Nella esecuzione dei lavori l'impresa deve garantire la sicurezza nei termini di legge e recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
5. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio competente.

Art. 46. - Materiali, mezzi ed attrezzature

1. È consentito l'ingresso di veicoli e/o attrezzature delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, purché di dimensioni e caratteristiche compatibili con il cimitero, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio competente.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato depositare materiali al di fuori dell'area concessa, se non per lo stretto tempo necessario ai lavori nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Per esigenze di servizio può comunque essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati e smaltiti secondo la normativa vigente in materia, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. Nei giorni festivi e prefestivi lo spazio adiacente alla costruzione deve essere messo in sicurezza, riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 47. - Orari e periodi di lavoro

1. L'orario ed il periodo di lavoro per le imprese sono fissati dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 48. - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale operante all'interno del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Sono compiti specifici del custode seppellitore:
 - a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito qualora l'automazione risulti guasta;
 - b) esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico la vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
 - c) servizio di custodia previsto dal D.P.R. 285/1990;
 - d) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - e) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, dei magazzini e delle camere mortuarie di ogni luogo chiuso che si trovi nei cimiteri stessi;
 - f) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori;

- g) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
 - h) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
 - i) vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi,
 - j) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
 - k) effettuare le operazioni riguardanti le inumazioni, tumulazioni, fatte salve quelle eseguite dalle ditte private appositamente incaricate, ed assistere alle operazioni per le traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, esumazioni, estumulazioni, provvedendo alla posa in opera della chiusura del tumulo laddove previsto;
 - l) tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali;
 - m) attenersi scrupolosamente alle norme di cui al presente regolamento circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.
 - n) fare immediato rapporto per iscritto al Responsabile del servizio di qualsiasi incidente avvenga nel cimitero e delle infrazioni al presente regolamento che fossero compiute da privati, dal personale di servizio, dai visitatori e dai concessionari;
 - o) avvertire il Responsabile del servizio delle riparazioni occorrenti ai manufatti del cimitero;
 - p) collocare sulle fosse gli eventuali cippi forniti dal Comune, dandone comunicazione all'Ufficio cimiteriale.
3. Altresì il personale del cimitero è tenuto a:
- q) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - r) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - s) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
4. Al personale suddetto è vietato:
- t) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - u) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
 - v) segnalare al pubblico nominativo di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - w) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - x) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
6. I custodi seppellitori sono sottoposti alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 49. - Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla direzione del cimitero la fine dei lavori.
3. A lavori ultimati verifica la loro regolare esecuzione e, nel caso di risultato favorevole, provvede alla restituzione o lo svincolo della cauzione eventualmente richiesta.

CAPO X - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 50. - Servizio di illuminazione votiva

1. Sulle sepolture e sui tumuli in genere è consentita, dove previsto, l'illuminazione elettrica.
2. Il servizio di illuminazione votiva è riservato al Comune che lo esercita con diritto di esclusiva stabilendone le modalità di installazione.

Art. 51. - Procedura di allacciamento e abbonamento

1. La domanda di allacciamento al servizio di illuminazione votiva può avvenire contestualmente alla sottoscrizione della richiesta del contratto cimiteriale.
2. Eventuali subentri, nuove iscrizioni o modifiche dovranno essere redatti su apposito modulo predisposto dal Comune, reperibile anche sul sito istituzionale dell'Ente, e presentate al protocollo entro 30 giorni dall'evento determinante la variazione.
3. La posa in opera della condotta di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal Comune o suoi incaricati.
4. Il servizio è a pagamento ed è distinto tra costo di nuovo allacciamento ed il canone annuo (il canone annuo comprende la sostituzione delle lampadine non funzionanti ed il consumo energetico) applicando le tariffe approvate dalla Giunta comunale.
5. Il Comune trasmette annualmente agli intestatari della domanda di allaccio di cui al **comma 1 e 2** la bolletta riportante i dati di riferimento ed i modelli di versamento tramite pagoPA o altra modalità consentita dalla legge.
6. Nel caso di ripristino di un allacciamento disdetto o distacco momentaneo per nuove tumulazioni vengono addebitate rispettivamente le spese di riallacciamento e del canone annuo, applicando le tariffe approvate dalla Giunta comunale.
7. Nel caso di mancato pagamento, dopo il secondo sollecito scritto, si procederà d'ufficio alla disattivazione del punto luce.
8. È fatto divieto agli utenti di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il Comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
9. Il Comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE

Art. 52. - Sepolture in concessione

1. Per le sepolture in oggetto è concesso l'uso di manufatti e di aree delle seguenti tipologie:
 - loculi colombari;
 - loculi ossari;
 - loculi cinerari;
 - tombe di famiglia realizzate dal comune;
 - aree per realizzazione da parte del privato di tombe di famiglia o cappelle gentilizie.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - sepolture individuali (loculi colombari, ossari, cinerari);
 - sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia e cappelle).
3. Le aree a ciò destinate dal piano cimiteriale, possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e

collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite in sede di concessione.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa approvata con Deliberazione della Giunta Comunale che tiene conto di tutti i costi che deve sostenere il Comune per portare a compimento l'intero ciclo in questione (es. smaltimento rifiuti, estumulazione, eventuale mineralizzazione, ecc.)
5. La concessione delle suddette sepolture può essere rilasciata solo in presenza di salma o, per i loculi ossari e cinerari, in presenza di ceneri o resti mortali. Non è ammessa la prenotazione del sepolcro.
6. La concessione del diritto d'uso di aree o manufatti per la sepoltura è stipulata, previa richiesta da parte degli interessati e della verifica della disponibilità secondo quanto previsto per l'assegnazione dei manufatti, nella forma della scrittura privata mediante apposito atto sottoscritto dal Responsabile del Servizio a cui è affidata l'istruttoria dell'atto, con oneri a carico del concessionario, tra i quali si annoverano l'imposta di bollo ed ogni altra spesa contrattuale.
7. In mancanza del pagamento, nell'ipotesi in cui sia già stata tumulata la salma/resti/ceneri, si procederà al recupero della somma secondo le modalità consentite dalla Legge.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. L'atto di concessione deve individuare la concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la tipologia della sepoltura concessa e il numero di posti realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - i dati anagrafici, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, dei concessionari/o;
 - il/i cadavere/i destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
10. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, sia per la vendita che per donazione, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
11. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
12. Nell'ambito della durata di tutte le concessioni non è consentito il riutilizzo dei singoli posti di un loculo che può essere utilizzato una sola volta per la sepoltura di una unica salma.

Art. 53. - Sepolture per famiglie e collettività e diritto alla sepoltura

1. Le sepolture concesse (tombe di famiglia, aree per tombe di famiglia/cappelle gentilizie) dovranno riguardare:
 - a) una o più persone indicate espressamente (cd. "ereditarie");
 - b) una famiglia;
 - c) enti, associazioni e collettività.
2. Nel caso di cui alla lettera a) la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel caso di cui alla lettera b) la famiglia e la persona concessionaria possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro, fino al completamento della capienza del sepolcro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo, si faccia riferimento a quanto indicato al successivo **Art. 69** oltre che al 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 285/1990.
5. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione in dette sepolture. Nel frattempo, si procede a tumulazione provvisoria a spese di chi ha richiesto la sepoltura del defunto.

Art. 54. - Concessione di aree e realizzazione dei relativi manufatti

1. Le concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle gentilizie sono sottoscritte dal Responsabile del Servizio previo il pagamento della rispettiva tariffa approvata con Deliberazione della Giunta Comunale. All'atto della concessione dell'area viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
2. La realizzazione dei manufatti, trattandosi di attività edilizia ed una volta sottoscritta la concessione dell'area, avverrà direttamente ad opera dei privati, previa approvazione dei singoli progetti da parte del Responsabile dell'Area competente, ed in conformità alle normative vigenti in materia. L'esecutore dovrà essere un'impresa regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. per le conseguenti attività.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della concessione, pena la decadenza.
5. Le cappelle gentilizie costruite su area cimiteriale non sono aperte al pubblico.

Art. 55. - Limitazioni alla concessione

1. Per l'esecuzione di opere di carattere straordinario, il Comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura ad inumazione o tumulazione con autorizzazione/concessione ancora in essere, previo avviso ai concessionari, ed assicurando ai medesimi altra sepoltura di pari valore e durata rimanente a carico del Comune.

Art. 56. - Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione ed osservanza delle norme, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, alle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti;
2. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata dagli aventi diritto senza alcun obbligo da parte del Comune di avviso circa la scadenza; in tal senso in mancanza di richiesta di rinnovo il tumulo in questione cadrà immediatamente nella libera disponibilità del Comune.

Art. 57. - Identificazione sepolture in concessione, decori e monumenti

1. I vari tipi di sepolture individuali (loculi colombari, ossari e cinerari) presenti nei cimiteri comunali vengono consegnati completi di lastra fornita dal Comune.
2. Il concessionario dovrà provvedere a far riportare il nome, cognome, data di nascita e di morte e potrà personalizzare con fotografie, portafiori, ornamentazioni, lampade ecc. nel rispetto delle caratteristiche originarie e di insieme.
3. Sulle lapidi sono ammesse altresì lampade votive, nonché l'incisione o l'applicazione di immagini sacre di piccole dimensioni, in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 circa dal piano della lapide, né oltrepassarne i limiti perimetrali.
4. Entro il termine di tre (3) mesi dalla data di tumulazione del feretro devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche.

5. Per le tombe di famiglia il concessionario deve provvedere, a propria cura, spese e previo apposita richiesta da autorizzare da parte del Comune, entro un anno dall'assegnazione alla collocazione di un monumento copri tomba secondo quanto indicato nello schema grafico allegato al presente regolamento (*vedi ALLEGATO 2*).
6. La domanda deve essere corredata dal progetto del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco quotati) in scala idonea, con indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
7. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
8. Le ornamentazioni dei monumenti copri tomba, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare l'altezza di 1,00 mt da terra.
9. L'installazione di monumenti copri tomba in violazione dei commi precedenti è soggetta alla riduzione in pristino a cura dei richiedenti. In difetto si procederà d'ufficio con rivalsa delle spese nei confronti dei contravventori.
10. L'installazione delle lapidi e dei monumenti copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 63 del D.P.R. n. 285/1990.
11. È inoltre consentita l'apposizione sulle lapidi e sui monumenti di cui sopra di fotografie di altri defunti sebbene non tumulati nel tumulo stesso; tuttavia, deve essere data preventiva comunicazione scritta al comune per la relativa annotazione.

Art. 58. - Durata delle concessioni e rinnovi

1. Le concessioni di cui al presente Capo sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 27 del R.R. 4/2022, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima della data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, ovvero il 10 febbraio 1976.
2. La durata delle sepolture in concessione è fissata in:
 - a) minimo venti (20) anni per i loculi colombari, ossari e cinerari (l'Amministrazione comunale in sede di approvazione delle tariffe può stabilire durate superiori);
 - b) venticinque (25) anni per le tombe di famiglia realizzate dal Comune;
 - c) venticinque (25) anni per le aree per la realizzazione di tombe di famiglia/cappelle gentilizie in concessione a privati;
3. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.
4. Nelle concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (c.d. perpetue) rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 resta fermo quanto previsto dall'articolo 92 comma 2 del D.P.R. 285/1990.
5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di decesso in caso di ingresso di nuovo defunto mentre con la data di tumulazione in caso di seconda o successiva tumulazione.
6. A richiesta degli interessati è obbligatorio da parte del Comune il rinnovo delle concessioni di cui al **comma 2 lettera b) e c) del presente articolo sino allo scadere del 25° anno dalla data di decesso della salma che ha occupato l'ultimo posto disponibile**, fino al completamento della capienza del sepolcro e previo il pagamento della tariffa in vigore al momento della proroga proporzionale agli anni residui per il raggiungimento del venticinquesimo anno.
7. A richiesta degli interessati è facoltà dell'Amministrazione Comunale, verificata la disponibilità di elementi liberi in relazione alla tipologia di sepoltura per il periodo di riferimento, consentire il rinnovo per un periodo di tempo pari a cinque (5) anni e per un numero di volte determinato dalla disponibilità di cui sopra, previo il pagamento della tassa in vigore al momento del rinnovo e pari ad un quinto (1/5) della stessa.

8. Alla scadenza della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone, il Comune aggiorna l'elenco delle scadenze/estumulazioni ordinarie e procede nei termini previsti dal presente regolamento. Una volta effettuate dette operazioni i relativi manufatti rientrano nella disponibilità del Comune.
9. Per gli ossari e le nicchie cinerarie alla scadenza dell'ultimo rinnovo possibile, determinato dall'Amministrazione, i resti mortali (cassettine) e/o le urne cinerarie in essi contenute dovranno essere trasferite nelle seguenti destinazioni:
 - ossario/cinerario comune;
 - tumulazione in sepoltura già in concessione come previsto dall'**Art. 25 comma 4** del presente regolamento;
 - trasferimento in altro comune;
10. Fatta salva la facoltà di consentire il rinnovo della concessione riportata al **comma 7** del presente articolo, non è mai ammessa l'estumulazione di salma per la traslazione nei cimiteri comunali all'interno di un tumulo della medesima tipologia del precedente che preveda la stipula di una nuova concessione.

Art. 59. – Manutenzione sepolture

1. La manutenzione delle sepolture individuali e delle tombe di famiglia realizzate dal Comune è a carico dello stesso, fatte salve rispettivamente le lapidi, gli arredi, i monumenti ed i feretri in esse contenute che rimangono a carico dei privati concessionari.
2. La manutenzione delle altre sepolture è, in solido, a carico dei privati concessionari previo l'acquisizione delle autorizzazioni eventualmente necessarie.
3. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO II - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 60. - Cause di cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano per:
 - a) RETROCESSIONE/RINUNCIA;
 - b) DECADENZA;
 - c) REVOCA;
 - d) ESTINZIONE.
2. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e gli accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, sono acquisiti al patrimonio del Comune.

Art. 61. – Retrocessione/rinuncia

1. Gli intestatari di concessioni cimiteriali, o i loro eredi se i concessionari sono deceduti, possono rinunciare, previa comunicazione scritta, alla sepoltura avuta in concessione alle seguenti condizioni:
 - la concessione sia in corso di validità;
 - la sepoltura sia in ottimo stato di manutenzione;
 - la sepoltura sia libera da cadaveri, resti mortali e ceneri;
2. La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altra sepoltura comporta di fatto comunicazione di rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. In caso di concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia il Comune **ha facoltà** di accettare la rinuncia alla concessione, salvo i casi di decadenza, alle ulteriori seguenti condizioni:
 - non siano state eseguite le opere di costruzione;

- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa o il manufatto sia interamente costruito, a patto che quanto realizzato risulti conforme alle normative vigenti in materia alla data di retrocessione;
 - ripristino dell'area in oggetto alla situazione antecedente alla data di concessione qualora le opere realizzate non risultino conformi alle normative vigenti in materia alla data di retrocessione.
4. La sepoltura e le aree ritorneranno automaticamente nella disponibilità del Comune essendosi esaurita la funzione per cui era stata fatta la concessione.
 5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 62. – Rimborsi

1. Nei casi di retrocessione/rinuncia di cui all'articolo precedente da parte dei privati concessionari delle sepolture in concessione, resesi libere per varie circostanze (es. estumulazione, trasferimento in altra sepoltura o altro comune, ecc.), è **facoltà** del Comune accettare la richiesta di rimborso della tariffa di concessione a suo tempo versata secondo le modalità definite da apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 63. - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 gg. dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La irreperibilità è attestata dall'Ufficiale d'Anagrafe quando, attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche, non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio competente in base ad accertamento dei relativi presupposti.
6. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio competente disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, dopodiché disporrà per la demolizione delle opere o alla messa a norma a seconda dello stato delle cose.
7. La sepoltura e le aree ritorneranno di conseguenza nella piena disponibilità del Comune che potrà provvedere ad una nuova assegnazione nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 64. - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio competente, con provvedimento motivato, previo accertamento dei presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi titolo l'uso, gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi sono irreperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale ed all'ingresso del cimitero per la durata di 60 giorni prima del giorno fissato per la traslazione dei cadaveri, resti mortali e/o ceneri, indicandolo espressamente. L'Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.
4. La irreperibilità è attestata dall'Ufficiale d'Anagrafe quando, attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche, non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.
5. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 65. - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per:
 - a) scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
 - b) soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 285/1990;
2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune.
3. Prima della scadenza del termine delle concessioni, o comunque prima della esumazione od estumulazione, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
4. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
5. Il Comune, nel caso di sepoltura a norma, procede ad una nuova assegnazione nei termini previsti dal presente regolamento.

TITOLO IV - CAPPELLE GENTILIZIE SU AREA EXTRA CIMITERIALE

Art. 66. - Cappelle gentilizie su area extra cimiteriale

1. La cappella privata gentilizia costruita fuori dal cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto o alle persone regolarmente iscritte al soggetto proprietario.
2. Non è ammesso altresì l'utilizzo della sepoltura privata per farne oggetto di lucro o di speculazione. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 285/1990 e dall'art. 28 del R.R. 6/2004, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico e del Piano Cimiteriale, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA se previsto. Tali progetti riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
4. I relativi progetti dovranno ottenere, se necessario, la preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.
6. Dette cappelle non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. La capienza massima prevista per dette cappelle si attesta a quindici (15) feretri e devono essere complete di appositi spazi per ossario o cinerario.
8. La costruzione, modifica, ampliamento ed uso delle cappelle gentilizie sono consentite soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, di minimo 50 metri.
9. Il proprietario del sepolcro può fare uso della cappella nei limiti del presente Regolamento.
10. Il proprietario della cappella non riserva alcun diritto in materia di distanze o circa lo stato delle opere e delle aree attigue per le quali il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
11. Le cappelle non sono aperte al pubblico.
12. Tutte le operazioni di tumulazione ed estumulazione all'interno del manufatto privato sono organizzate ed a carico della famiglia che possiede la proprietà, mediante incarico a ditta specializzata ed abilitata in materia, previo l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie.
13. Le operazioni cimiteriali sopra indicate risultano soggette al pagamento delle tariffe in vigore approvate mediante Deliberazione della Giunta Comunale.
14. Il personale in capo al servizio cimiteriale comunale o suo incaricato è tenuto solamente all'accompagnamento del feretro dall'ingresso del cimitero all'ingresso della cappella privata ed alla redazione di apposito verbale in relazione alla rispettiva operazione cimiteriale in atto.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 67. - Registro delle operazioni cimiteriali

1. Presso l'Ufficio cimiteriale è tenuto il registro cronologico delle operazioni cimiteriali che vengono effettuate all'interno dei cimiteri comunali.
2. Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni: le generalità del defunto (cognome, nome, data e luogo di nascita e di decesso), le generalità del richiedente/concessionario (cognome, nome, data e luogo di nascita), il riferimento all'autorizzazione o alla concessione cimiteriale, la tipologia e l'identificazione della sepoltura di provenienza e/o destinazione (compreso eventuale indicazione di trasferimento in altro comune) e la data dell'operazione.
3. Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
4. Il registro deve essere conservato dall'Ufficio competente ed una volta completato deve essere consegnato all'archivio comunale.

Art. 68. - Mappa

1. Presso il competente Ufficio comunale viene tenuta una mappa delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle sepolture, dei defunti, delle concessioni e dei concessionari. Detta mappa può essere tenuta mediante l'utilizzo di mezzi informatici, per mezzo di idoneo applicativo gestionale in dotazione al Servizio competente, anche con individuazione grafica planimetrica.
2. La mappa è un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. In detta mappa viene annotata per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione ogni modificazione o cessazione che si verifica, inoltre ad ogni posizione corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.
4. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - b) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - c) gli estremi del contratto di concessione;

- d) le generalità del concessionario o dei concessionari e la residenza dichiarata;
- e) il canone di concessione versato;
- f) le eventuali variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione od a rimozione di cadaveri, resti o ceneri, dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 69. – Definizione familiari

1. Per definizione dei **familiari** del defunto fare riferimento a quanto disposto all'art. 35 comma 1 del R.R. 4/2022 e s.m.i.;

Art. 70. – Animali d'affezione

1. In attesa dell'approvazione del Piano Cimiteriale, che eventualmente definisca gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri, non è attualmente ammessa la tumulazione degli animali d'affezione nei termini di cui all'art. 29 del R.R. 4/2022.

Art. 71. - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni/esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, manufatti ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati e/o aventi diritto.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 72. - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
3. Per tali sepolture i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
4. In mancanza della suddetta prova i parenti possono comunque chiedere che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.
5. La concessione verrà assegnata disciplinata dalle norme del **Titolo III Capo I** del presente regolamento.
6. Qualora i soggetti indicati nel primo periodo non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del **Titolo II Capo V**.

Art. 73. - Tariffe

1. Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali, ai servizi ed alle prestazioni cimiteriali sono definite dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi e complessivi di servizio sostenuti.
2. Le stesse possono essere periodicamente aggiornate o variate con deliberazione della stessa Giunta, senza che ciò comporti modifica al Regolamento stesso e quindi la sua riapprovazione.

Art. 74. - Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 75. - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua approvazione, fatte salve tutte le clausole concessorie già sottoscritte con atto tra privati e Comune fino al loro naturale esaurimento.

Art. 76. - Abrogazioni


1. Sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno d'entrata in vigore del regolamento medesimo le precedenti disposizioni comunali in materia, in particolare il precedente regolamento di cui alla deliberazione C.C. n° 75 del 26/11/1993.

Art. 77. - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore richiamate all'**Art. 1** del presente regolamento a cui si rimanda per eventuali parti non trattate nel presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

Art. 78. - Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale on line, da eseguirsi alla data di esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.



ALLEGATO 2 INDICAZIONI DI LARGA MASSIMA PER LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTI SU TOMBE DI FAMIGLIA

N.B.

- PRIMA DI ESEGUIRE I LAVORI E' NECESSARIO OTTENERE IDONEA AUTORIZZAZIONE PRESENTANDO AL UFFICIO PREPOSTO IL DISEGNO/PROGETTO DEL MONUMENTO CON LE MISURE DI INGOMBRO.
- CHI ESEGUE IL PROGETTO DEVE PRELIMINARMENTE EFFETTUARE SOPRALLUOGO DI VERIFICA DELLE POSIZIONI DEGLI ALLINEAMENTI DELLE TOMBE ESISTENTE E LE CONSEGUENTI MISURE DA RISPETTARE.
- GLI SPESSORI DELLE PIASTRE VANNO OPPORTUNAMENTE VALUTATI IN FUNZIONE DELL'USO E DELLA COMPOSIZIONE DEL MONUMENTO IN MODO DA GARANTIRE SOLIDITA' STRUTTURALE ADEGUATA; COSI' PURE PER I SISTEMI DI MONTAGGIO. TALI DIMENSIONAMENTI SPETTANO AL RICHIEDENTE.
- QUALORA LA TOMBA NON PRESENTI UN VANO PREESISTENTE PER LA CALATA LATERALE DEL FERETRO E LA TUMULAZIONE DEVE QUINDI AVVENIRE ATTRAVERSO LA MOVIMENTAZIONE DEL MONUMENTO, ESSENDO DI FATTO ESCLUSA LA MANOMISSIONE DEI PERCORSI PEDONALI PER LA SEPOLTURA NEI MANUFATTI IN OGGETTO, PREVEDERE IDONEO SISTEMA DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL MONUMENTO STESSO IN RELAZIONE ALLE TOMBE ED I VIALETTI CIRCOSTANTI.
- UNA VOLTA TRACCIATI GLI INGOMBRI CONTATTARE L'UFFICIO PER LE VERIFICHE SUGLI ALLINEAMENTI E L'ALLACCIO EVENTUALE ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.
- DURANTE L'ESECUZIONE OCCORRE CONTATTARE L'ADDETTO ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER OTTENERE LE NECESSARIE INDICAZIONI ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'ALLACCIAMENTO.



SEZIONE TIPO

